



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

RIVISTA DI DIRITTO
TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW

3

2023

settembre/dicembre

Fondata nel 1999 da | *Founded in 1999 by*
GIOVANNI PUOTI

Diretta da | *Directors*
FABRIZIO AMATUCCI, PIETRO BORIA,
ROBERTO CORDEIRO GUERRA,
LORENZO DEL FEDERICO, PETER ESSERS,
GIUSEPPE MARINO, ROMAN SEER,
PIETRO SELICATO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ
EDITRICE

SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW

COMITATO DEI GARANTI

BOARD OF TRUSTEES

Giovanni PUOTI (fondatore)
Andrea AMATUCCI - Jacques MALHERBE -
Claudio SACCHETTO - José Manuel TEJERIZO LOPEZ

COMITATO DI DIREZIONE

BOARD OF DIRECTORS

Fabrizio AMATUCCI – Pietro BORIA – Roberto CORDEIRO GUERRA – Lorenzo DEL FEDERICO –
Peter ESSERS – Giuseppe MARINO – Roman SEER – Pietro SELICATO (direttore responsabile)

COMITATO SCIENTIFICO

SCIENTIFIC COMMITTEE

Ruben ASSOREY (Argentina) - Domenico DA EMPOLI† (Italia) - Eugenio DELLA VALLE (Italia) - Patrick DIBOUT (France) - Hans FLICK (Deutschland) - Gabor FOLDES (Magyarország) - Daniel GUTMANN (France) - Pedro Manuel HERRERA MOLINA (España) - Haron JORAN (Israel) - Joachim LANG (Deutschland) - Gaetano LICCARDO† (Italia) - Leonardo PERRONE (Italia) - Franco PICCIAREDDA (Italia) - Manuel PIRES† (Portugal) - Mauricio PLAZAS VEGA (Colombia) - Franco ROCCATAGLIATA (Italia) - Stanley SIEGEL (U.S.A.)

COMITATO DI REDAZIONE

EDITORIAL COMMITTEE

Roberta ALFANO - Andrea BALLANCIN - Marina BISOGNO - Christian CALIFANO - Francesco CANNAS -
Vincenzo CARBONE - Pier Luca CARDELLA - Roberta CORRIERE - Stefano DORIGO -
Chiara FONTANA - Silvia GIORGI - Stefano Delfino LA FERLA - Chiara LATTANZI - Carla LOLLIO -
Marcella MARTIS - Pietro MASTELLONE - Rossella MICELI - Francesco MONTANARI -
Maria Pia NASTRI - Lorenzo PENNESI - Concetta RICCI - Fabio RUSSO - Viviana SALERNO -
Stefania SCARASCIA MUGNOZZA - Francesco Paolo SCHIAVONE - Maria Rita SIDOTI - Loredana STRIANESE -
Mariagiulia TRAPANESE - Piergiorgio VALENTE - Caterina VERRIGNI - Alessandro VICINI RONCHETTI - Rosy VIRZÌ

CORRISPONDENTI SCIENTIFICI

SCIENTIFIC CORRESPONDENTS

- Rita CALÇADA PIRES, University Lusitana of Lisbon (Portugal)
- Georges CAVALIER, Université Lyon 3 (France)
- Ken DEVOS, Monash University, Klayton, Victoria (Australia)
- Klaus-Dieter DRUEEN, Ludwig Maximilians Universität Munchen (Germany)
- Kerstin EHRKE-RABEL, Karl-Franzens-Universität Graz (Austria)
- Eva ERDOS, University of Miskolc (Hungary)
- J. Clifton FLEMING Jr., Brigham Young University (U.S.A.)
- Gerard MEUSSEN, University of Nijmegen (The Netherlands)
- Joko PRIYONO, Universitas Diponegoro (Indonesia)
- Luis María ROMERO FLOR, Universidad de Castilla-La Mancha (Spain)
- Pierpaolo ROSSI MACCANICO, European Commission (Bruxelles)
- Gelanda SHKURTAJ, University of Tirana (Albania)
- Heleno TAVEIRA TORRES, University of São Paulo (Brazil)
- Edoardo TRAVERSA, Catholic University of Leuven (Belgium)
- Wuyao WENG, China University of Political Science and Law, Beijing (Popular Republic of China)

COORDINATRICE DELLA REDAZIONE

PROJECT MANAGER

Stefania SCARASCIA MUGNOZZA

SEGRETERIA DI REDAZIONE

EDITORIAL ASSISTANTS

Marina BISOGNO - Roberta CORRIERE - Mariagiulia TRAPANESE -
Stefania SCARASCIA MUGNOZZA - Rosy VIRZÌ



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW

Fondata nel 1999 da • *Founded in 1999 by*
GIOVANNI PUOTI

Diretta da • *Directors*

FABRIZIO AMATUCCI
Università Federico II - Napoli

PIETRO BORIA
Università Sapienza - Roma

ROBERTO CORDEIRO GUERRA
Università di Firenze

LORENZO DEL FEDERICO
Università di Chieti – Pescara

PETER ESSERS
Tilburg University

GIUSEPPE MARINO
Università di Milano

ROMAN SEER
Ruhr Universitaat, Bochum

PIETRO SELICATO
Università Sapienza - Roma

3

2023

Settembre/Dicembre



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Politiche
RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW

COMITATO SCIENTIFICO DEI REVISORI ESTERNI
PEER REVIEW COMMITTEE

Tutti i contributi pubblicati nella Rivista di Diritto Tributario internazionale sono sottoposti all'approvazione collegiale del Comitato di Direzione.

I contributi destinati alla sezione I (Dottrina) e II (Documenti commentati) nonché, ove richiesto dall'Autore, alla Sezione III (Appunti e rassegne) sono soggetti alla valutazione del Comitato scientifico dei Revisori con le modalità previste dal Regolamento pubblicato nel sito web della Rivista.

- Prof. Francisco ADAME MARTINEZ
(Catédrico di Diritto Tributario e Finanziario nell'Università di Siviglia)
- Prof. Massimo BASILAVECCHIA
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Teramo)
- Prof. Alberto COMELLI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Parma)
- Prof. Daria COPPA
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Palermo)
- Prof. Francesco D'AYALA-VALVA
(già Ordinario di Diritto Tributario nell'Università dell'Aquila)
- Prof. Massimo FINOCCHIARO CASTRO
(ASN Ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria)
- Prof. Stefano FIORENTINO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Salerno)
- Prof. Emma GALLI
(Ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università Sapienza di Roma)
- Prof. Carlo GARBARINO
(Id. Ordinario di diritto Tributario nell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano)
- Prof. Alfredo GARCÍA PRATS
(Professor of Tax Law - Universitat de València)
- Prof. Fabio GIGLIONI
(Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università Sapienza di Roma)
- Prof. Alessandro GIOVANNINI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Siena)
- Prof. Marco GREGGI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Ferrara)
- Prof. Giuseppe INGRAO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Messina)
- Prof. Agostino Ennio LA SCALA
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Palermo)
- Prof. José Maria LAGO MONTERO
(Catédrico di Diritto Finanziario e Diritto Tributario nell'Università di Salamanca)
- Prof. Richard N. LANGLOIS
(Professor of Economics – University of Connecticut – U.S.A.)
- Prof. Paolo LIBERATI
(Ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università di Roma Tre)
- Prof. Carlos Maria LÓPEZ ESPADAFOR
(Catédrico di Diritto Tributario nell'Università di Jaén)
- Prof. Raymond LUJA
(Professor of Comparative Tax Law – University of Maastricht – The Netherlands)
- Prof. Giuseppe MARINI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Roma Tre)
- Prof. Jean Claude MARTINEZ
(Ordinario di diritto tributario nell'Università di Paris II)
- Prof. Giuseppe MELIS
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università LUISS-Guido Carli)
- Prof. Saturnina MORENO GONZALES
(Catedrática di Diritto Finanziario e Tributario nell'Università di Castilla – La Mancha)
- Prof. Salvatore MULEO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università della Calabria)
- Prof. Mario NUSSI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Udine)
- Prof. Maria Cristina PIERRO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università dell'Insubria)
- Prof. Pasquale PISTONE
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Salerno)
- Prof. Paolo PURI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università del Sannio)
- Prof. José Andrés ROZAS VALDÉS
(Professore Titolare di Diritto Finanziario e Tributario nell'Università di Barcellona)
- Prof. Salvatore SAMMARTINO
(già Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Palermo)
- Eugenio SIMÓN ACOSTA
(Catédrico di Diritto Finanziario nell'Università di Navarra)
- Prof. Giuseppe TINELLI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Roma Tre)
- Prof. Loris TOSI
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Venezia)
- Prof. Francesco TUNDO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bologna)
- Prof. Antonio Felice URICCHIO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bari)
- Prof. Juan Enrique VARONA ALABERN
(Catédrico di Diritto Tributario e Finanziario nell'Università di Cantabria)
- Prof. Marta VILLAR EZCURRA
(Catédrico di Diritto Tributario e Finanziario nell'Università San Pablo CEU)
- Prof. Giuseppe ZIZZO
(Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Castellanza)

Sezione I – Dottrina

Section I – Academic Essays

ENRICO TRAVERSA

La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di restrizioni di natura fiscale ai movimenti di capitali fra Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi 7

Sezione II – Documenti commentati

Section II – Commented documents

Italy, Supreme Court, V Chamber, Judgement 20th January 2023, n.1753 37

Italia, Corte di Cassazione, Sezione V, Sentenza 20 gennaio 2023, n. 1753 38

Sezione III – Appunti e rassegne

Section III – Notes and Surveys

HOLGER HYERONIMUS

Future Italian lump-sum taxation (Non-Dom-Taxation by Act No. 232 of 11.12.2016) in the spotlight of German foreign transaction tax act 55

AURORA DE ROMA

Le società benefit nel contesto internazionale ed europeo: dai profili fiscali alla tutela dell'ambiente 65

FRANCESCO CANNAS

Ancora sulla «zona grigia» tra redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa: profili sistematici e spunti comparatistici 91

TIM BUCHHOLZ, GIULIO BRACCIONI, MILENA DIETZ,

DOROTTYA SZEKERES, SZERENA TOTH

Comparative Crypto Gains Taxation: Status Quo and Policy Perspectives 133

FILIPPO LUIGI GIAMBRONE

New prospectives of international taxation law: windfall taxes from an international angle 191

MARIA VISCOLO

Le nuove disuguaglianze: la regolamentazione della tassa
sull'extra-profitto, un ipotetico rimedio

229

PIETRO SELICATO

*Yoseph M. Edrey, Reuven S. Avi-Yonah, Introduction
to Tax Law and policy, Foundation Press, U.S.A., 2023,
ISBN: 978-1-63659-517-7 (Book Review)*

256

Le società *benefit* nel contesto internazionale ed europeo: dai profili fiscali alla tutela dell'ambiente*

Aurora De Roma**

* Contributo sottoposto a *peer review* secondo i criteri della Rivista

** Dottoranda di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Parole chiave: società *benefit*; trattamento fiscale; costi deducibili; differenza rispetto agli Enti del Terzo Settore; tutela ambientale.

Keywords: benefit corporations; tax treatment; deductible costs; difference from the Third Sector Entities; environmental protection.

Abstract

La sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario delle imprese e sta crescendo la consapevolezza di dover cambiare profondamente i modelli di business, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future. È in questo contesto che si inserisce l'istituzione, avvenuta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, delle società *benefit* che, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune. Esaminati gli obblighi che la società è tenuta a rispettare ed individuati i vantaggi che l'assunzione della denominazione di società *benefit* comporta - in primis in termini reputazionali e di immagine e, nel lungo periodo, in termini di incremento dei ricavi - il presente contributo è finalizzato ad analizzarne il trattamento fiscale. Partendo dalle *benefit corporations* americane, che non risultano destinatarie di misure fiscali agevolative, né federali, né statali, anche il Legislatore italiano -seguito da quello francese- ha previsto che l'assunzione della qualifica di società *benefit*, ab origine o a seguito di modifiche statutarie, non ne vari l'inquadramento fiscale. Acclarata la differenza rispetto agli Enti del Terzo settore e la ratio del diverso trattamento

fiscale previsto, è necessario esaminare, partendo dal principio di inerenza, il problema relativo alla deducibilità (o meno) di costi e oneri sostenuti dalla società benefit nello svolgimento delle attività di beneficio comune. In conclusione, assodato che la tutela dell'ambiente riveste un ruolo centrale tra gli interessi meritevoli di assurgere a scopo di beneficio comune, la recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost. potrebbe consentire di superare eventuali dubbi in merito alla previsione di una fiscalità differenziata a favore delle società benefit, ponendo rimedio, in tal modo, all'assenza di vantaggi fiscali, che, indubbiamente, costituisce un ostacolo alla crescita del movimento.

Abstract

Sustainability has rightfully entered the vocabulary of companies and there is a growing awareness of the need to profoundly change business models, with respect for the environment and for future generations. It is in this context that the institution, which took place with the Law of 28 December 2015 n. 208, of the benefit corporations which, in the exercise of an economic activity, in addition to the purpose of dividing the profits, pursue one or more purposes of common benefit. Having examined the obligations that the company is required to comply with and identified the advantages that the assumption of the denomination of benefit company entails - primarily in terms of reputation and image and, in the long term, in terms of increased revenues - this contribution is aimed at analyzing its tax treatment. Starting from the American benefit corporations, which are not recipients of tax relief measures, either federal or state, the Italian Legislator - followed by the French one - has also provided that the assumption of the status of benefit corporation, ab origine or following amendments to the by-laws, the tax framework does not change. Having ascertained the difference with respect to third sector entities and the ratio of the different tax treatment envisaged, it is necessary to examine, starting from the principle of pertinence, the problem relating to the deductibility (or otherwise) of costs and charges incurred by the benefit company in carrying out the activities of common benefit. In conclusion, having established that environmental protection plays a central role among the interests worthy of becoming a common benefit, the recent amendment of articles 9 and 41 of the Italian Constitution could make it possible to overcome any doubts regarding the provision of differentiated taxation in favor of benefit companies, thus remedying the absence of tax advantages, which undoubtedly constitutes an obstacle to the growth of the movement.

SOMMARIO: 1. *Premessa*; 2. *Le società benefit nell'ordinamento italiano*; 3. *Gli obblighi e gli elementi caratterizzanti le società benefit: l'oggetto sociale e il beneficio comune*; 4. *Trattamento fiscale delle società benefit nel contesto europeo ed internazionale. Differenza rispetto agli Enti del Terzo settore*; 5. *La società benefit quale strumento per promuovere la tutela dell'ambiente: i novellati artt. 9 e 41 Cost.*; 6. *Osservazioni conclusive*.

1. Premessa

Da anni, ormai, la sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini e sta crescendo nella società la consapevolezza di dover cambiare profondamente i modelli di *business*, nel rispetto dell'ambiente e delle generazioni future.

La situazione emergenziale da Covid-19, inoltre, ha riportato al centro dell'attenzione il benessere e la salute come bisogni fondamentali per l'individuo, accelerando una riflessione più ampia sul ruolo dell'impresa, che vada oltre la sola logica del profitto.

È in questo contesto che si inserisce, come nuovo paradigma di *business*, l'istituzione delle società *benefit* che, nell'esercizio dell'attività economica, integrano strutturalmente finalità di beneficio comune all'interno della propria missione, operando in modo responsabile.

Nonostante la diffusione delle società *benefit* stia crescendo in termini di imprese coinvolte, restano, ad oggi, ancora ampi margini per fare chiarezza e approfondire senso, motivazioni e vantaggi legati a tale forma giuridica.

2. Le società *benefit* nell'ordinamento italiano

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208¹, il Legislatore, seguendo l'esempio statunitense², ha introdotto, nel nostro ordinamento, le società

¹ Il dibattito legislativo in tema di società *benefit* ha preso avvio con il disegno di legge A.S. n. 1882, «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune», comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015. La società *benefit* è stata, poi, introdotta, ed è oggi regolata, dall'unico art. 1, commi da 376 a 384, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

² L'Italia è stato il primo Paese in Europa, dopo i trenta Stati Americani, a essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le aziende di operare come società *benefit*. Nell'aprile 2010,

*benefit*³. Ai sensi dell'art. 1 comma 376 della Legge n. 208/2015, «le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune⁴ e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». L'istituzione delle società *benefit*, superando l'approccio «classico» del fare impresa, introduce un salto di qualità, tale da poter parlare di un vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale⁵. Partendo dall'art. 2247 c.c., che definisce il contratto

il Maryland è stato il primo Stato federale americano ad approvare la legislazione per le *Benefit Corporation*, per poi diffondersi in altri 35 Paesi degli USA, a Puerto Rico, in Italia, in Colombia, nella British Columbia e in Scozia. Sul punto, cfr. P. TETTAMANZI - M. MURGOLO, *La Certificazione delle Performance Sostenibili: il Fenomeno delle Società Benefit e delle B Corp*, in *ESG: Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting*, IPSOA Guide Operative, Wolters Kluwer, 2022, p. 189 ss.

³ Per una approfondita disamina in materia di società *benefit*, senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, n. 2/2017, p. 503 ss.; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 5/2016, p. 995 ss.; D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, n. 6/2016, p. 894 ss.; A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. not.*, n. 5/2016, p. 811 ss.; G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, n. 6/2016, p. 720 ss.; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, n. 4.5/2016, p. 1134 ss.; C. BELLAVITE PELLEGRINI - R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, EGEA, 2020, p. 33; P. DI CESARE - E. EZECHIELI, *Le Benefit Corporation e l'evoluzione del capitalismo*, in M. Fasan - S. Bianchi, (a cura di), *L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study*, Venezia, 2017, p. 55 ss.; C. ANGELICI, *Società benefit*, in B. De Donno - L. Ventura, (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, p. 19 ss.; S. RONCO, *La Società Benefit tra profit e non profit*, Napoli, 2018; G. RESTA, *Le Società Benefit in Italia: problemi e prospettive*, in A. Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Napoli, 2018, pp. 453-478; V. DE MARCHI - E. DI MARIA - A. GALEAZZO, *Modelli di business nelle imprese ad alto tasso di sostenibilità: un focus su BCorp e società benefit italiane*, in *Economia e società regionale*, n.2/2019, p. 85 ss.

⁴ La formulazione della norma sembrerebbe sottintendere il riconoscimento di pari dignità allo scopo lucrativo e a quello di beneficio comune. Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Riv. O.D.C.*, n. 2/2017 p. 2, il quale ritiene che «il legislatore non sembra instaurare alcuna graduazione tra essi, cioè non identifica uno dei due scopi come principale e prevalente sull'altro»; ID., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, p. 15 ss.

⁵ Come si legge nella Relazione al disegno di legge «dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria

di società come l'accordo di «due o più persone (...) per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili», la società *benefit* si contraddistingue per una biforcazione dello scopo perseguito, caratterizzato da una *dual mission*⁶.

L'introduzione delle società *benefit* si inserisce, dunque, in un contesto in cui la dicotomia *profit – non profit* risulta inadatta a carpire le nuove istanze ambientali e sociali, al punto da rendersi necessaria l'introduzione di una «*new hybrid form of business organization*»⁷, finalizzata al perseguimento non solo dello scopo di lucro, ma anche di obiettivi sociali.

Pur nelle peculiarità che la contraddistinguono, la società *benefit* non costituisce una nuova forma societaria, ma un «modello»⁸, in quanto tutte

di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l'utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità. Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio. L'intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale».

⁶ Espressione utilizzata da G. RIOLFO, *Le società 'benefit' in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)*, op.cit. p. 723.

⁷ A. ROBSON, *A new look at Benefit corporations. Game Theory and Game Changer*, in *American Business Law Journal*, 2015, p. 501 ss.

⁸ Ritengono, espressamente, che le società *benefit* non costituiscano un nuovo tipo societario: S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit*, op. cit. p. 995 ss., spec. 999, secondo cui le società *benefit* «non identificano un nuovo tipo societario, quanto piuttosto una "qualifica" che tutti i tipi societari (lucrativi e mutualistici) possono acquisire, evidenziandola nella propria denominazione sociale (...) previ i necessari adeguamenti statutari»; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare 20 giugno 2016, n. 19, in cui è stata utilizzata sapientemente l'espressione di «nuovo modo di fare impresa» e «modello integrato di impresa», in quanto si è palesato che l'intento del Legislatore «non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ispirano l'attività aziendale; agli amministratori di destinare le risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato, di godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale essa opera»; P. GUIDA, *La*

le società disciplinate dal Libro V, Titoli V (società lucrative, di persone e capitali) e VI (società cooperative e mutue assicuratrici) del codice civile possono adottare la qualifica di «*benefit*»⁹. La società che persegue una o più finalità di beneficio comune, oltre allo scopo di dividerne gli utili, potrà inserire nella denominazione sociale la dicitura «società *benefit*» o la sigla «SB», utilizzando tali termini negli eventuali titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi¹⁰. La modifica della denominazione sociale è, tuttavia, meramente facoltativa, sia per le società di nuova costituzione sia per quelle già esistenti: è una decisione della società dare o meno pubblicità alla propria scelta strategica e gestionale¹¹.

Indubbiamente, palesare la natura di società *benefit* può produrre una serie di situazioni vantaggiose, quali: la possibilità di attrarre capitali, in quanto, a livello di *marketing*, l'adozione di tale modello comporta un importante ritorno reputazionale¹² e di immagine, dato che sempre più frequentemente gli investitori istituzionali sono interessati alle aziende la cui attività produce un impatto positivo sociale ed ambientale; può richiamare talenti e brevetti, tenendo conto che le nuove generazioni e i ricercatori talentuosi più facilmente valutano di inserirsi in un'azienda che opera nel sociale; può creare serie opportunità di investimento da parte di coloro che consapevolmente orientano le proprie scelte verso la sostenibilità, il biologico, il commercio equo e le filiere trasparenti.

«società *benefit*» quale nuovo modello societario, in *Riv. del not.*, n. 2/2018, p. 501 ss. Per A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, op. cit., p. 516 si è in presenza di un tipo sociale ma non di un tipo legale. In termini generali, cfr. P. MONTALENTI, *Il diritto societario dai "tipi" ai "modelli"*, in *Giur. comm.*, n. 4/2016, p. 420 ss., secondo cui «il principio di tipicità può dirsi, se non tramontato, certamente fortemente appannato nel nostro ordinamento giuridico, con forti assonanze con gli altri ordinamenti europei: con una formula sintetica potrebbe dirsi che il sistema societario è passato dai "tipi ai modelli"».

⁹ Le società *benefit* non possono, però, costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata, posto che, per tali tipologie societarie, l'atto costitutivo è disciplinato con un formato *standard* che non consentirebbe le integrazioni necessarie a renderlo compatibile con le disposizioni della Legge n. 208/2015.

¹⁰ Ciò affinché il mercato possa «godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera», Circolare di ASSONIME, op. cit., p. 782.

¹¹ Al riguardo, secondo G. RIOLFO, *Le società 'benefit' in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)*, op. cit. p. 726: «meglio avrebbe fatto il legislatore ad imporre l'adozione della speciale denominazione».

¹² Sul punto, si veda l'analisi di V. PELLIGRA, *Come cresce il capitale reputazionale*, in *Il Sole - 24 Ore*, 8 dicembre 2017.

3. Gli obblighi e gli elementi caratterizzanti le società *benefit*: l'oggetto sociale e il beneficio comune

Per poter assumere la denominazione di «società *benefit*» e utilizzarla nelle comunicazioni verso l'esterno, la L. 208/2015 prevede che le società debbano rispettare una serie di obblighi: a) nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, devono perseguire una o più finalità di beneficio comune, essendo veri e propri ibridi funzionali¹³; b) le finalità di beneficio comune devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento degli interessi dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto¹⁴.

L'oggetto sociale delle società *benefit* si compone, dunque, di due parti: la prima è strettamente legata alla natura *profit* della società; la seconda individua il c.d. beneficio comune che non si riduce ad una mera affermazione di principio, ma assurge ad oggetto giuridico dell'attività al pari del perseguimento dello scopo lucrativo¹⁵.

In merito all'attività volta alla realizzazione del beneficio comune, la dottrina si è interrogata se dovesse essere o meno necessariamente legata al processo produttivo dell'impresa. Anche se le norme non lo escludono espressamente, la dottrina prevalente propende per la considerazione secondo la quale un collegamento con l'attività della società appaia essere

¹³ Al riguardo, L. BOZZI, *Terzo settore: osservazioni a 'prima lettura' su una riforma culturale prima che giuridica*, in *Contratto e Impresa*, n. 4/2017, p. 1253, ove l'A. ritiene che «La Società benefit ... si muove in questa direzione ... di ibridazione estrema di forme e non solo di forme»; G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2018, p. 87.

¹⁴ Per A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, op. cit., p. 821 la previsione legale del bilanciamento degli interessi costituisce una norma di salvaguardia rispetto alla discrezionalità degli amministratori che «[...] può portare a privilegiare (anche di molto) le finalità no-profit rispetto a quelle for-profit, soprattutto se l'oggetto sociale non ha chiarito i limiti dell'una o dell'altra». Criticamente, invece, A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, op. cit., p. 511 rilevano che la regola del bilanciamento non soddisfi l'esigenza di prevedibilità del diritto «[...] posto che l'attività verso il beneficio comune, a meno che non produca un utile di per sé, si tradurrà sempre in una perdita per i soci».

¹⁵ Per evitare che l'indicazione statutaria risulti sostanzialmente priva di contenuto, parte della dottrina ritiene che «le finalità di beneficio comune da indicare non potranno essere così numerose e disparate da rendere concretamente non perseguibili gli obiettivi o poco comprensibile lo sviluppo (pronosticato) dell'azione societaria». Sul punto, G. RIOLFO, *Le Società 'benefit' in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)*, op. cit., p. 725.

un dato imprescindibile, in quanto il fine della società *benefit*, a differenza di un ente filantropico, non consiste solo nel perseguire un bene generico comune, ma nell'individuare gli effetti che la propria attività ha sulla comunità, per potenziare i risultati positivi e mitigare quelli negativi¹⁶.

Occorre rilevare che il Legislatore, in tale contesto, a differenza di altri, (come, ad esempio, per le imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017) non ha effettuato una preselezione del tipo di interessi meritevoli di assurgere a scopo di beneficio comune; di conseguenza, i soci possono individuare liberamente le finalità che intendono perseguire per raggiungere tale obiettivo¹⁷.

Oltre all'obbligo di indicare le finalità del beneficio comune nell'oggetto sociale, la società *benefit* deve: individuare il responsabile del perseguimento del beneficio comune¹⁸; redigere annualmente una relazione¹⁹

¹⁶ A tal proposito, infatti, il comma 378 prevede espressamente che il beneficio comune è identificabile nel «perseguimento - nell'esercizio dell'attività economica delle Società benefit - di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376».

¹⁷ In caso di mancato perseguimento del beneficio comune, la società potrà essere sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) e della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs. n. 145/2007), poiché se la società si presenta al mercato come società *benefit*, ma di fatto non ne rispecchia i caratteri peculiari, si appropria indebitamente di un vantaggio reputazionale in danno dei consumatori.

Gli stakeholders non finanziari potranno, dunque, a fronte del mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società *benefit*, presentare denuncia all'AGCM, che dovrà valutare il comportamento tenuto, alla luce degli impegni assunti dalla società *benefit*. In caso di accertamento di pubblicità ingannevole, l'AGCM potrà avviare, anche d'ufficio, un procedimento, con ampi poteri investigativi. Una volta accertata la violazione, l'AGCM non solo potrà inibirne la continuazione, ma anche disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese della società ed irrogare sanzioni pecuniarie da 5.000 a 500.000 euro. In ogni caso, la fattispecie sanzionabile non è il mancato perseguimento del beneficio comune di per sé considerato, ma la lesione all'integrità del mercato di riferimento, attraverso l'inganno dei consumatori o lo sviamento di clientela a imprese concorrenti.

¹⁸ L' art. 1, comma 381, della L. 208/2015, di fatto, attribuisce agli amministratori la responsabilità di individuare e nominare il soggetto o i soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune, precisando che «in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori». Il responsabile del perseguimento del beneficio comune, in particolare, è tenuto a coadiuvare gli amministratori nel raggiungimento di tale obiettivo ed a supervisionare le procedure aziendali per accertarsi che siano coerenti ed idonee a raggiungere gli obiettivi sociali prefissati.

¹⁹ Tale relazione, da allegare al bilancio d'esercizio e da pubblicare sul sito internet della società, ove presente, ha lo scopo di rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori, con riferimento al perseguimento del beneficio comune e alla valutazione degli effetti ottenuti da tali attività. Sul punto, cfr. P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema*

sull'attività svolta per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, con una valutazione delle *performance* sociali e ambientali della società; bilanciare gli interessi della propria compagine sociale con quelli dei soggetti su cui l'attività ha un impatto. In riferimento a tale ultimo obbligo, gli amministratori²⁰ possono individuare le strategie che ritengono più opportune per raggiungere l'oggetto sociale, prendendo anche decisioni che potrebbero ridurre il reddito della società, purché in linea con l'obiettivo di ottenere un beneficio comune reale sugli *stakeholders* di riferimento²¹.

4. Trattamento fiscale delle società *benefit* nel contesto europeo ed internazionale. Differenza rispetto agli Enti del Terzo settore

Preliminarmente all'analisi del trattamento fiscale previsto per le società *benefit* italiane, è opportuno soffermarsi sul sistema americano, in cui il modello delle *benefit corporations* ha avuto origine²².

Le *benefit corporations*²³ si sono diffuse inizialmente in Maryland nel 2010 e, successivamente, in molti altri Stati della federazione americana, i

del bilancio, in *Giur. comm.*, n. 3/2020, p. 572 ss.

²⁰ In tema di responsabilità degli amministratori per mancato adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge, occorre precisare che essi saranno responsabili per: 1. non aver gestito l'azienda in modo da bilanciare gli interessi dei soci a massimizzare i profitti con il perseguimento del beneficio comune, perché non hanno valutato l'impatto delle decisioni prese sull'ambiente o sulle categorie di *stakeholders* individuate nello Statuto in relazione alle risorse finanziarie, patrimoniali e umane impiegate; 2. non aver individuato un responsabile a cui affidare compiti e funzioni in relazione al perseguimento del beneficio comune. Sul tema, cfr. A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, n. 1/2021, p. 40 ss.; S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. delle società*, n. 4/2018, p. 919 ss.

²¹ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2/2020, pp. 615 - 620. Tuttavia, a differenza di una società tradizionale, in cui gli amministratori dovranno orientare il proprio comportamento verso il raggiungimento del solo obiettivo finanziario, come chiarito nel Comunicato alla Presidenza del Consiglio del 17 aprile 2015, (nt. 20), «gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le performance economico-finanziarie, qui valutano anche le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati».

²² R. ROBSON, *A new look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, op. cit., pp. 501-555.

²³ A titolo esemplificativo, si pensi alla *TOMS Shoes LLC*, società californiana produttrice di calzature, che opera sulla base del modello «*buy-one, give-one*», oppure a *Patagonia*, altra società

quali (ad eccezione del Delaware e del Colorado), si sono incanalati nell'alveo tracciato dalla *Model Benefit Corporation Legislation*, le cui disposizioni rappresentano, oggi, il substrato comune delle legislazioni societarie statunitensi in materia.

In merito al trattamento fiscale delle *benefit corporations*, acclarato che esse perseguono «*material, positive impact on society and the environment*»²⁴, è lecito domandarsi se esse risultino o meno destinatarie di trattamenti fiscali speciali. Partendo dal presupposto che il trattamento fiscale delle *benefit corporations* non è specificatamente disciplinato dal legislatore statunitense, dovendo essere desunto dalle regole generali che disciplinano l'imposizione fiscale federale e statale, tali società non risultano destinatarie di misure fiscali agevolative, né federali, né statali, a differenza delle misure previste per le organizzazioni *non-profit*.

In altri termini -pur segnalando, quale unica eccezione, l'introduzione, nel 2009, a livello locale, di un credito d'imposta per le *corporations* certificate da *B Lab*, previsto dalla città di Philadelphia (prima città della nazione a fornire un incentivo finanziario per la sostenibilità imprese)- la tassazione delle *benefit corporations* ricalca, sia a livello federale che statale, quella di una normale *corporation* (con possibile classificazione come *S corporation* o *C corporation*), essendo del tutto irrilevante, ai fini fiscali, il perseguimento del doppio scopo²⁵.

Analogamente, anche il Legislatore italiano ha previsto che l'assunzione della qualifica di società *benefit*, *ab origine* o a seguito di modifiche statutarie, non ne vari l'inquadramento fiscale.

Il Legislatore italiano, con l'emanazione della L. 208/2015 non ha, infatti, ritenuto di introdurre un regime di tassazione agevolata -né benefici fiscali, né sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie- in considerazione del perseguimento del beneficio comune che le società *benefit* si prefiggono²⁶. Soltanto con l'art. 38-ter del D.L 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. «De-

californiana, che, divenuta *benefit corporation* nel 2012, dal 1973 produce abbigliamento sportivo prestando particolare attenzione al rispetto dell'ambiente.

²⁴ In questi termini, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations: A Sustainable Form of Organization?*, 46 *Wake Forest L. Rev.* 591, 597 (2011) (quoting S.B. 298, 2011 Leg., 26th Sess. §§ 2, 5 Haw. 2011).

²⁵ Sul punto, si veda L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, op. cit. p. 1154.

²⁶ Sul punto, si segnala il contributo di M. PROCOPIO, *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società benefit*, in *Dir. Prat. Trib.*, n. 1/2017, p. 81.

creto Rilancio»)²⁷, convertito con modifiche nella L. 17 luglio 2020 n. 77, è stata introdotta una misura agevolativa, peraltro piuttosto modesta, che consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o «trasformazione» in società *benefit*. Tale misura è stata successivamente estesa, per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021, dal c.d. «Decreto Sostegni-*bis*»²⁸. Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza, sostenute per la costituzione o la «trasformazione» in società *benefit*. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38-*ter* citato, tale agevolazione fiscale rientra nella categoria degli aiuti c.d. *de minimis*, in base ai quali un'impresa beneficiaria o un ente senza scopo di lucro non può ricevere agevolazioni in denaro superiori a 200.000 euro nel corso di un periodo di tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore, oppure a 25.000 euro in tre esercizi, se esercita attività agricola, o a 30.000 euro se opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti UE nn. 1407 e 1408 del 2013 e n. 717/2014. Il credito d'imposta in questione è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti erogatori, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, ed è ragionevole ritenere che non entri nel calcolo della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP²⁹. Il Decreto interministeriale del 12 no-

²⁷ In particolare, l'art. 38 *ter* del Decreto Rilancio, rubricato «Promozione del sistema delle società benefit», prevede che «per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. Tale credito d'imposta, introdotto con il fine di incentivare la diffusione di questo tipo di società a scopo ibrido di lucro e di beneficio comune, è previsto a partire dal 19 luglio 2020, (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020)». Al riguardo, cfr. R. BRAGA, *Società benefit, incentivi fiscali al via. Credito d'imposta per i costi di costituzione o trasformazione*, in *Il sole 24 ore*, 31, 2020, p. 43 ss.

²⁸ L'art. 19-*bis* del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. «Decreto Sostegni -*bis*»), convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, rubricato «*Proroga degli incentivi per le società benefit*», ha esteso la possibilità di fruire del credito in oggetto per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021. Al riguardo, cfr. R. CARRIERI, *Credito d'imposta società benefit: in arrivo nuove risorse per costituzione o trasformazione*, 19 novembre 2021, IPSOA Quotidiano.

²⁹ L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari ad euro 10.000 per ciascun contribuente. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle

vembre 2021 specifica che non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l'IVA è ammissibile solo nella misura in cui rappresenta, per il beneficiario, un costo effettivo non recuperabile.

Ad eccezione del suddetto credito d'imposta, tuttavia, le società *benefit* non sono destinatarie di alcuna norma fiscale, non risultando né norme di legge, né precedenti giurisprudenziali e/o documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria volti a disciplinare con chiarezza tale aspetto. Uno dei punti di criticità della L. 208/2015, in mancanza di un'apposita disposizione in riferimento al trattamento fiscale, riguarda la deducibilità³⁰ (o meno) di costi e oneri sostenuti dalla società *benefit* nello svolgimento delle attività di beneficio comune.

Si ritiene che la questione vada affrontata sotto il profilo dell'inerenza³¹, che, sebbene priva di una soddisfacente definizione normativa³², ha sempre costituito un principio immanente nel nostro ordinamento giuridico.

Entrate. Come da nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 novembre 2021, per la misura sono messi a disposizione complessivamente 10 milioni di euro, di cui 7 per il credito d'imposta e 3 finalizzati ad attività di promozione. Per lo svolgimento di tale attività di promozione, il Ministero si avvale di Invitalia, la quale presenta uno specifico piano delle attività, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali nonché iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società *benefit*.

³⁰ Sul punto, vedasi D. DEOTTO - S. ZANARDI, *Nelle società benefit i costi per l'attività sociale sono deducibili*, in *Il sole 24 ore*, 24 maggio 2022.

³¹ La dottrina, sul punto, è amplissima. Senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. O. NOCERINO, *Il principio di inerenza nel reddito d'impresa. Dalla teoria generale al diritto positivo*, Padova, 2022; A. VICINI RONCHETTI, *La clausola dell'inerenza nel reddito d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Padova, 2016; A. GIOVANNINI, *Costo e inerenza in diritto tributario*, in *Rass. trib.*, n. 4/2017, p. 929 ss.; ID., *Principi costituzionali e nozione di costo nelle imposte sui redditi*, in *Rass. trib.*, n. 3/2011, p. 612 ss.; A. VIGNOLI, *La determinazione differenziale della ricchezza ai fini tributari. Riflessioni sull'inerenza nella tassazione ai fini tributari*, Roma, 2012; G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. Falsitta (a cura di), *Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2018; M. BEGHIN, *Note critiche a proposito dell'asserita, doppia declinazione della regola dell'inerenza ("inerenza intrinseca" versus "inerenza estrinseca")*, in *Riv. dir. trib.*, n. 2/2012, p. 402; F. AMATUCCI, *Principi e nozioni di diritto tributario*, Torino, 2018, p. 203; M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte dirette*, Milano, 2009; G. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991.

³² Al riguardo, G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giur. Sistem. Dir. trib.*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1995, p. 557. L'A., in riferimento al principio di inerenza, sostiene che si tratti di una «norma senza disposizione».

Inizialmente, la dottrina e la giurisprudenza ricavavano implicitamente la nozione di inerenza, oltre che dall'art. 53 Cost.³³, anche dall'art. 75, comma 5, TUIR (art. 109, comma 5, nell'attuale versione del TUIR), in base al quale «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».

Nel tempo, la nozione di inerenza si è evoluta, segnando il passaggio da un'interpretazione più restrittiva, in base alla quale la deducibilità degli oneri era subordinata all'attinenza degli stessi alla produzione di reddito, ad un criterio meno rigoroso, in base al quale è prevista la deducibilità degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni e servizi comunque immessi nel ciclo produttivo, valorizzando le libere scelte organizzative dell'imprenditore³⁴.

In particolare, a partire dall'ordinanza n. 450/2018 della Cassazione, nella determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza è considerata una vicenda solo di tipo qualitativo, scevra da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo e, trattandosi di un principio sovraordinato, non è disciplinata dalla previsione dell'articolo 109, comma 5, del TUIR³⁵.

Esaminando la giurisprudenza della Cassazione in materia di inerenza, emerge chiaramente che «deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta, non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa»³⁶.

³³ Cfr. F. TUNDO, *Dalla composizione delle contraddizioni il carattere "assoluto" del giudizio di inerenza*, in *Riv. giur. trib.*, n. 1/2019, p. 25 ss., ove l'A. ritiene che «L'inerenza dei componenti negativi all'attività d'impresa costituisce una delle regole generali di determinazione del reddito di impresa, discendente dal principio di effettività della capacità contributiva».

³⁴ Al riguardo, si rinvia all'osservazione di F. CROVATO - R. LUPI, *Il reddito di impresa*, Milano, 2002, p. 167, secondo i quali «la correlazione costi-ricavi è un criterio tendenziale ed approssimativo perfino nell'economia aziendale, vista la crescita, sempre maggiore di costi non direttamente collegabili a specifici ricavi ma alla azienda nel suo complesso. La correlazione costi-ricavi è quindi troppo imprecisa rispetto alle esigenze del diritto tributario di impresa dove ciascuna componente reddituale derivante da specifici rapporti con terzi assume rilevanza fiscale secondo regole autonome».

³⁵ La Cassazione, nella citata ordinanza n. 450/2018, prevede espressamente: «In proposito va precisato che il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, 5°c., TUIR, che si riferisce invece al diverso principio della indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili».

³⁶ Tra le pronunce più recenti, Cass., sent. n. 6368/2021, Cass., sent. n. 902/2020.

Nel momento in cui la giurisprudenza, a seguito dell'ordinanza n. 450/2018 della Cassazione, sembra aver superato la definizione di inerenza formulata «in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all'attività d'impresa»³⁷, è possibile qualificare come inerenti anche i costi sostenuti dall'impresa per il perseguimento del beneficio comune, senza che da essi possano derivare, neanche in futuro, ricavi: la presenza di un nesso di causalità con la produzione di futuri redditi non costituisce più, infatti, elemento *sine qua non* per la qualificazione del costo come inerente.

Assodato ciò, tenendo conto che è ragionevole che la società *benefit*, nel perseguimento del beneficio comune, sostenga spese ulteriori -anche nella consapevolezza che ciò non determini nell'immediato un incremento dei ricavi- si ritiene che tali spese, alla luce nel mutato orientamento giurisprudenziale³⁸, possano essere considerate deducibili.

In altre parole, partendo dall'ordinanza della Cassazione n. 450/2018, tenendo conto del fatto che la società *benefit* persegue, per espressa previsione normativa, una duplice finalità -lucrativa e di beneficio comune- e dato che l'erogazione di servizi di pubblica utilità rappresenta, al pari dell'esercizio commerciale, il *core business*³⁹ delle società *benefit*, non può negarsi la deducibilità di costi che tali società sostengono per il perseguimento del beneficio comune, ancorché non direttamente connessi alla produzione di utili⁴⁰.

³⁷ In questi termini, Cass., sent. n. 10914/15. Sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 450/2018, sostiene che tale orientamento «se, da un lato, correla l'inerenza al rapporto tra costi e attività d'impresa (non riducibile, perciò, ad una relazione necessaria del costo con il reddito o con i ricavi), dall'altro pone erroneamente un necessario legame tra il costo e l'attività d'impresa secondo un parametro d'utilità, all'interno di una relazione deterministica che sottende rapporti di causalità».

³⁸ Per completezza, bisogna prendere atto del fatto che la giurisprudenza della Suprema Corte non si è ancora «stabilizzata» del tutto sulla portata del principio di inerenza, giacché mentre alcune decisioni hanno confermato tale orientamento, altre sembrano non averlo pienamente recepito. Tra le pronunce non convergenti, cfr. Cass., sent. 6 giugno 2018, n. 14579; Cass., ord. 14 giugno 2019, n. 16010; Cass., ord. 24 maggio 2019, n. 14192; Cass., ord. 31 gennaio 2019, n. 2919; Cass., sent. 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., sent. 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., sent. 17 luglio 2018, n. 18904. Al riguardo, cfr. G. FERRANTI, *Principio di inerenza: serve maggiore certezza*, in *Corr. Trib.*, n. 2/2020, p. 107.

³⁹ Sul punto, M. PROCOPIO, *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società benefit*, op. cit., p. 98.

⁴⁰ Al riguardo, si segnala R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, op. cit., p. 7 ss.; M. SETTI, *Implicazioni fiscali del nuovo istituto delle società "benefit"*, in *Corr. trib.*, 2016, XXIX, p. 2301 ss.; D. DE ROSSI - L. A.M. ROSSI, *Società Benefit: i costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio*

Se, dunque, da un lato, la società *benefit* non gode di dirette agevolazioni fiscali, dall'altro, la deducibilità dei suddetti costi rappresenta, seppur indirettamente, un vantaggio per l'impresa: il fatto stesso di consentire una riduzione del reddito imponibile, infatti, può essere considerato un incentivo al mondo «*for benefit*».

Esaminando il trattamento fiscale delle società *benefit*, emerge una netta differenza rispetto agli enti del terzo settore (ETS) non commerciali⁴¹.

Al riguardo, è necessario chiarire che le società *benefit*, pur perseguendo un beneficio comune, sono pur sempre enti *profit*, in virtù dello svolgimento di un'attività di natura economica, consistente nell'offrire determinati beni e servizi. Esse, dunque, agiscono secondo modalità economiche, per-

comune, in *Corr. Trib.* n. 6/2021, p. 521. Gli A. ritengono che «le disposizioni previste dalla Legge n. 208/2015 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e la diffusione delle Società Benefit, attraverso un compendio di norme a “maglia larga”, che ne delinea i tratti essenziali, ma che lascia scoperti alcuni punti critici, tra cui il trattamento fiscale dei costi afferenti alla sfera delle attività per il perseguimento delle finalità di beneficio comune. La tesi sostenuta è che tali costi possono conciliarsi con il generale principio di inerenza in quanto, seppur sostenuti per il perseguimento di finalità non esclusivamente lucrative, restano intrinsecamente correlati all'attività economica connotata dalla ulteriore finalità di beneficio comune».

⁴¹ La natura di ente commerciale, ovvero non commerciale dell'ETS, non dipende dalla mera qualificazione soggettiva e dall'iscrizione al RUNTS, bensì dall'analisi del rapporto tra i ricavi ed i costi. In virtù dell'art. 79, comma 2, CTS, le attività di interesse generale sono considerate non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi e, a tal fine, devono essere considerati anche gli «apporti economici» da parte di amministrazioni pubbliche italiane o straniere, dell'Unione europea, ovvero di «altri organismi pubblici di diritto internazionale». La disposizione in esame, nel suo dato testuale originario, non offriva alcuna definizione della nozione di «costo effettivo», prestandosi, dunque, a diverse interpretazioni, con conseguenti incertezze operative. Per tali ragioni, l'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 1) del c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122) ha aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 79 in esame, prevedendo che «I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari». Altra modifica di rilievo riguarda il margine di tolleranza concesso dal comma 2-bis dell'articolo 79 del CTS, affinché le attività di interesse generale svolte dall'ente possano mantenere la qualifica di non commercialità. In particolare, a seguito delle modifiche apportate, le attività di interesse generale svolte dagli ETS continuano a considerarsi non commerciali qualora i ricavi tratti dalle medesime non superino di oltre il 6 per cento (misura ampliata rispetto al precedente 5 per cento) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre (in luogo dei precedenti due) periodi d'imposta consecutivi. Per un approfondimento sulle modifiche all'art. 79 CTS, si rimanda al contributo di L. GABBANELLI - F. MORONI - M. PETA, *Decreto Semplificazioni: come cambia la commercialità per gli ETS*, in *Fisco e Tasse*, 7 agosto 2022.

seguendo il lucro soggettivo e generando ricavi in misura superiore ai costi necessari alla loro produzione.

Gli enti del terzo settore, *ex art. 4 d.lgs. 117/2017* (Codice del Terzo settore o CTS)⁴², invece, sono contraddistinti – e accomunati – dalla compresenza di tre requisiti: a) lo svolgimento di determinate attività ritenute di interesse generale⁴³, finalizzate al soddisfacimento di bisogni collettivi non adeguatamente garantiti dal mercato o dall'azione pubblica; b) l'assenza del fine di lucro⁴⁴ (che, peraltro, si declina diversamente in ragione del modello organizzativo adottato per lo svolgimento dell'attività⁴⁵); c) le

⁴² L'art. 4 del Codice tipizza la categoria soggettiva degli Enti del terzo settore, comprendendovi sia i soggetti del Libro I del codice civile che realtà soggettive sostanzialmente ad essi riconducibili, tipizzate in disposizioni speciali extracodicistiche o nello stesso Codice.

⁴³ L'art. 5 del Codice statuisce, da un lato, una analitica tipizzazione di attività ritenute di interesse generale e, dall'altro lato, una previsione residuale rappresentata dagli «altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi». Per altro, l'ambito delle attività qualificate di interesse generale è stato ampliato rispetto alla disciplina precedente (d.lgs. 460/1997 e d.lgs. 155/2016). Le nuove attività di interesse generale aggiunte nell'elencazione dell'art. 5 del codice del terzo settore sono: la cooperazione allo sviluppo (lett. n); il commercio equo e solidale (lett. o); l'alloggio sociale (lett. q); l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale di stranieri (lett. r); l'agricoltura sociale (lett. s); la promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v); la cura di procedure di adozione internazionale (lett. x); la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

⁴⁴ Al riguardo, P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2018, p. 65.

⁴⁵ Per completezza, mentre secondo la disciplina generale degli ETS il divieto del lucro soggettivo e la devoluzione altruistica del patrimonio di liquidazione sono tuttora ribaditi in modo rigoroso ed il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale è previsto in via esclusiva, per le imprese sociali, che siano state costituite in forma di società ordinaria o di cooperativa, invece, il divieto è stato sensibilmente ridimensionato. Infatti, è permesso dirottare una quota, che può arrivare sino al 50%, degli utili o degli avanzi di gestione, a remunerazione del capitale dei soci. Questa distribuzione «egoistica» non può comunque essere superiore «all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato» [art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 112/2017], cioè allo stesso limite fissato dal codice civile [art. 2514, comma 1, lett. a)] per l'accesso alla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Inoltre, sempre sulla falsariga della disciplina dettata per le cooperative a mutualità prevalente, è previsto che non tutto il patrimonio residuo dell'ente, nel caso di perdita della qualifica di impresa sociale o di scioglimento, debba essere devoluto altruisticamente, cioè ad altri ETS (art. 12, comma 5, d.lgs. 112/2017) ma una parte possa restare ai soci. L'art. 12, comma 5, d.lgs. 112/2017 specifica che la restituzione ai soci può avvenire nella misura massima del capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e dei dividendi deliberati e non distribuiti.

«finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» perseguite dagli organizzatori. Tali enti, dunque, estranei alle logiche del mercato e alle finalità utilitaristiche che lo contraddistinguono⁴⁶, operano all'interno di settori afferenti alla assistenza sociale nella sua più ampia accezione, assicurando alla collettività la fruizione di servizi che l'apparato statale non è in grado di garantire⁴⁷.

È proprio l'assenza dello scopo di lucro, inteso come la differenza positiva tra costi e ricavi dell'attività, che assume rilevanza determinante ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali⁴⁸. In tale contesto, tutto il patrimonio dell'ente deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, con conseguente esclusione del c.d. fine di lucro soggettivo in capo agli organizzatori o partecipanti, tramite il divieto di qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, dei risultati dell'attività produttiva (utili o avanzi di gestione) e di ogni altra componente del patrimonio netto (riserve o fondi), in ogni fase della vita sociale (bilancio annuale, scioglimento individuale del rapporto associativo, scioglimento o estinzione dell'ente).

In ragione dei fini solidaristici perseguiti dagli enti del terzo settore e del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte, il Legislatore ha previsto un «regime tributario di vantaggio», secondo la locuzione adoperata nell'art. 9, comma 1, lett. a), della legge delega n. 106/2016⁴⁹.

Tale regime di vantaggio previsto per gli ETS trova il proprio fondamento anche nel comma 1 dell'art. 53 Cost. Partendo dal presupposto che

⁴⁶ In questi termini, Corte Cost., sent. n. 131/2020.

⁴⁷ Al riguardo, la dottrina economica ha osservato che «le non profit appaiono, ad un'analisi più approfondita, non solo come una risposta adeguata alle imperfezioni informative presenti in determinati settori produttivi, ma – in molti casi – come la forma organizzativa preferibile per alcuni beni e servizi in cui l'impresa di tipo tradizionale, *profit oriented*, non riuscirebbe a fornire un'offerta adeguata quantitativamente o qualitativamente». In questi termini, M. TRIMARCHI, *Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali*, Milano, 1993, p. 66.

⁴⁸ Sul punto, cfr. P. SELICATO, *La soggettività tributaria degli enti non profit (Dalle ONLUS agli ETS)*, in *federalismi.it*, n. 22/2018, p. 23 ss.

⁴⁹ Cfr. G. SEPIO, M. SILVETTI, *Terzo Settore: le agevolazioni in vigore dal 1 gennaio 2018*, in *Il fisco*, 2017, p. 4052 ss.; G. M. COLOMBO, *La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS)*, in *Corr. Trib.*, n. 35/2017, p. 2697; P. FERRI, *Prime riflessioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo settore*, in *Cooperative e enti non profit*, n. 11/2017, p. 38; V. FICARI, *Prime osservazioni sulla fiscalità degli enti del terzo settore e delle imprese sociali (First remarks about the fiscal discipline of the entities of the Third Sector and the social enterprises)*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, n. 1/2018, pp. 57-93; N. FORTE, *Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore*, in *Corr. Trib.*, n. 16/2018, p. 1235.

«nella Costituzione il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale – come ritenevano risalenti concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione – alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali ... sia gran parte di quelli civili»⁵⁰, come sostenuto da parte della dottrina, al dovere contributivo ex art. 53 Cost. si può concorrere non solo attraverso un'obbligazione di natura pecuniaria, ma anche con l'esercizio di attività funzionali alla soddisfazione di bisogni generali, partecipando alla crescita e al benessere della comunità⁵¹.

I tributi non costituiscono essi stessi un fine, ma rappresentano un mezzo al servizio della persona e l'art. 53 Cost., che contempla il dovere di contribuire alla spesa pubblica, non impone di adempiervi esclusivamente attraverso il pagamento dei tributi, che rappresentano solo lo strumento giuridico e la modalità di concorso alle spese pubbliche più comunemente utilizzato negli Stati contemporanei.

In altri termini, come da tempo sostiene parte della dottrina⁵², la partecipazione alle spese pubbliche ex art. 53 Cost. può trovare attuazione, non soltanto attraverso il pagamento del tributo, ma anche attraverso la devoluzione di risorse private ad attività di interesse collettivo, quale forma alternativa di adempimento del dovere fiscale⁵³.

⁵⁰ Corte Cost., sent. n. 288 del 2019.

⁵¹ In questi termini, G. ZIZZO, *Ragionando sulla fiscalità del Terzo settore*, in G. Zizzo (a cura di), *La fiscalità del Terzo settore*, Milano, 2011 p. 4.

⁵² La dottrina ammette forme di contribuzione diretta alla spesa pubblica, muovendo anche dall'esame di alcuni istituti come il 5 per mille. Cfr. L. ANTONINI, *Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia*, Milano, 2005.

⁵³ Al riguardo, S. GIANONCELLI, *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, n. 3/2017, pp. 302-304; A. PERRONE, *Sussidiarietà e fiscalità: un nuovo modo di concepire il concorso alle spese pubbliche?*, in *Riv. dir. trib.*, n. 4/2017, p. 447, ove: «Insomma, ciò che si vuol dire, è che il concorso alle spese pubbliche potrebbe anche intendersi come diretto perseguimento delle attività di interesse generale da parte dei cittadini attivi. Esso, dunque, potrebbe realizzarsi prendendosi direttamente cura dei beni comuni, o – più in generale – svolgendo direttamente, come singolo o come partecipe di associazioni, attività di interesse generale e di rilevanza collettiva. Se è così, il pagamento delle imposte non è più lo strumento unico e necessario di «concorso» alla spesa pubblica, perché ad essa si può partecipare anche in altro modo e cioè svolgendo direttamente attività volte al perseguimento di interessi generali».

Secondo tale orientamento, che ha trovato espressa conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 15 marzo 2022, n. 72⁵⁴, gli Enti del terzo settore concorrono alle spese pubbliche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

In conclusione, è possibile sostenere che il regime tributario di vantaggio previsto per gli ETS trovi il proprio fondamento, in primo luogo, negli «effetti positivi, in termini di risparmio di risorse» che scaturiscono dalle attività svolte⁵⁵ e, in secondo luogo, nell'«attività di interesse generale svolta senza fini di lucro da tali enti (che) realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica»⁵⁶.

In questi termini, è piuttosto agevole individuare la fondamentale differenza che intercorre tra le società *benefit* e gli ETS e la *ratio* del diverso trattamento fiscale. Negli ETS, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale deve costituire lo scopo esclusivo o almeno principale dei partecipanti, con la conseguenza che, qualora sia ammessa una parziale ripartizione dei risultati in favore degli stessi partecipanti (come è consentito nelle imprese sociali in forma societaria), la deroga all'assenza dello scopo di lucro non deve superare una soglia massima fissata dal Legislatore. Per le società *benefit*, invece, non vi è alcuna limitazione alla divisione degli utili tra i soci (art. 2247 c.c.), dal momento che la realizzazione dello scopo di beneficio comune può, certamente, comprimere lo scopo di lucro oggettivo, cioè il conseguimento dell'utile, ma non la sua successiva destinazione ai soci.

Per altro, esaminando il panorama europeo, la scelta del Legislatore italiano, in merito al trattamento fiscale delle società *benefit*, non risulta isolata. Seguendo l'esempio italiano, anche il Legislatore francese ha adot-

⁵⁴ Corte Cost., sent. n. 72 del 15 marzo 2022, in cui è previsto che «l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro da tali enti realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica (ciò che deriva dal necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale)».

⁵⁵ In questi termini, Corte Cost., sent. n. 131/2020.

⁵⁶ Sul punto, A. GIOVANNINI, *Homo homini lupus: dovere contributivo e solidarietà*, in *Dir. Prat. Trib.*, n. 6/2022, p. 2004. L'A. sostiene che: «la capacità contributiva come criterio di riparto degli enti dell'economia sociale, allora, sta proprio in questi benefici – materiali e immateriali, individuali e perciò collettivi – prodotti con le loro attività e sostenuti dal vincolo di destinazione dei profitti ad identiche finalità o attività solidali. Una capacità contributiva specifica, peculiare, si può forse dire con effetti di ripartizione *ad excludendum*. Sono i benefici, infatti, nella doppia dimensione sopra indicata, a qualificare l'attività come d'interesse generale ed a renderla strumento di assolvimento di quel vincolo solidaristico. Sono essi la “moneta” di pagamento».

tato una decisione simile, introducendo, attraverso la c.d. *Loi Pacte*⁵⁷ (*plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises*), promulgata nella primavera del 2019, la «*société à mission*»⁵⁸.

Tale società commerciale, che può essere costituita a partire dal 4 gennaio 2020, ai sensi dell'art. L.210-10 ss. *Code de commerce*, non si limita al mero perseguimento dello scopo di lucro, ma, nell'ambito della propria attività, persegue anche obiettivi sociali ed ambientali (la c.d. «*raison d'être*»).

Partendo dal presupposto che, analogamente alla società *benefit* italiana, anche la *société à mission* non costituisce una nuova forma societaria, ma una «qualifica», per divenire tale, la *société à mission* è tenuta a modificare il proprio statuto per includere: lo scopo della società; gli obiettivi sociali e ambientali che si è prefissa di perseguire nell'ambito della propria attività; le modalità di monitoraggio dell'esecuzione delle missioni. Riguardo a tale ultimo aspetto, per le aziende con più di 50 dipendenti, in particolare, deve essere costituito un comitato di missione -separato dagli organi sociali e con almeno un dipendente- responsabile del monitoraggio dell'adeguatezza tra ragion d'essere e pratiche dell'azienda.

Sebbene, da un lato, l'esperienza francese confermi che la qualifica di *société à mission* comporta dei vantaggi in termini di miglioramento dell'*employer brand* e della *performance* economica, oltre che per l'immagine dell'azienda, consentendole di esplicitare la propria ragion d'essere a tutti gli *stakeholders*, anche il Legislatore francese non ha introdotto alcun vantaggio fiscale, né sotto forma di agevolazione né di contributo pubblico, per tali società che, nello svolgimento dell'attività lucrativa, perseguono finalità sociali o ambientali.

⁵⁷ Si tratta della legge 2019-486 del 22 maggio 2019, relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese. Tale legge, modificando alcune disposizioni del codice civile e del codice di commercio, ha sancito, da un lato, il dovere degli amministratori di tenere in considerazione anche i fattori ambientali e sociali nell'assunzione delle decisioni gestionali (art. 1833, comma 2, *Code civil*), dall'altro, ha previsto la possibilità di indicare nello statuto una particolare "ragione d'essere" (c.d. «*raison d'être*») quale obiettivo – ulteriore rispetto alla massimizzazione del profitto – da perseguire attraverso l'attività dell'impresa (art. 1835 *Code civil*). Al riguardo, cfr. G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperienza delle società benefit* in *Contratto e Impresa*, n. 1/2023, p. 185. In merito alle modifiche apportate agli artt. 1833 e 1835 del *Code Civil*, si veda CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *Rivista ODC*, 2019, p. 502 ss.; URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, in *Rivista ODC*, 2019 p. 533 ss.

⁵⁸ E. MASSET, *Vers la société à mission*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 635; R. MORTIER, *La société à mission en France et dans le monde*, in *Journal des Sociétés*, 2019, p. 19 ss.

Di recente, anche la Spagna, con la legge n. 18/2022 del 28 settembre, ha introdotto le *sociedades de beneficio e interés común* (SBIC), società a scopo di lucro che, oltre a rispettare i criteri di responsabilità sociale, ambientale e di buona *governance* (ESG), impiegano risorse per raggiungere un triplice impatto positivo sulla società: economico, sociale e/o ambientale. Sebbene la loro piena efficacia sia rinviata ad un momento successivo, essendo necessari specifici regolamenti, l'introduzione di tali società nell'ordinamento spagnolo, dopo l'esperienza italiana e francese, conferma l'interesse manifestato verso tale modello societario, che coniuga il perseguimento di scopo di lucro con finalità di beneficio comune.

5. La società *benefit* quale strumento per promuovere la tutela dell'ambiente: i novellati artt. 9 e 41 Cost.

Partendo dal presupposto che il Legislatore italiano non ha effettuato alcuna preselezione del tipo di interessi meritevoli di assurgere a scopo di beneficio comune che la società *benefit* può perseguire, indubbiamente, la tutela dell'ambiente riveste un ruolo centrale.

A tal proposito, infatti, la relazione illustrativa della L. 208/2015 puntualizza, espressamente, che le società *benefit* hanno «l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale».

Inoltre, nella relazione annuale della società, la valutazione dell'impatto generato deve comprendere le quattro aree di analisi di cui all'allegato 5 della normativa, tra cui «l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita».

Anche esaminando l'esperienza americana, l'attenzione alla tutela dell'ambiente e agli *stakeholders* è un obiettivo primario, che si integra per-

fettamente con lo scopo di lucro dell'impresa. Al riguardo, infatti, secondo il *Model Act*⁵⁹, nell'atto costitutivo di una *benefit corporation*, oltre allo scopo di lucro, deve essere indicato esplicitamente che la società ha l'ulteriore scopo di produrre un «*General public benefit*», definito come un significativo effetto positivo sulla società e l'ambiente.

Lo stesso *Model Act*, inoltre, permette alle *benefit corporation* di perseguire un ulteriore e specifico scopo di beneficio comune («*Specific public benefit*»), anch'esso da indicarsi nell'atto costitutivo. A tal proposito, la legge indica, a titolo meramente esemplificativo, alcune aree di intervento, tra cui rientra, espressamente, la protezione o la riqualificazione ambientale⁶⁰.

D'altra parte, anche nell'ordinamento francese, la centralità della tutela ambientale, tra gli obiettivi perseguiti dalle *sociétés à mission*, emerge chiaramente dall'art. L.210-10 del *Code de commerce*, laddove è previsto che una società può dichiarare pubblicamente la propria qualità di società con missione quando lo statuto specifica «*un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité*».

La pandemia dovuta al Covid-19, indubbiamente, ha rianimato il dibattito sulle sfide ambientali, sociali ed economiche e sul tema della *corporate social responsibility*, ovvero della responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società e sugli obiettivi di sostenibilità, racchiusi nell'acronimo ESG (*environmental, social and governance*).

Negli ultimi anni, le tematiche legate a questioni di tipo ambientale hanno catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica: il consumatore medio, avendo a cuore temi quali la protezione della biosfera, il commercio equo o l'eguaglianza sociale ed essendo sempre più consapevole della propria capacità di influire sulle politiche aziendali, tende a premiare le imprese sensibili a tali problematiche.

Anche per tali ragioni, l'impresa, non più unicamente come agente economico, ma anche come attore di un cambiamento sociale, ambientale e culturale, si orienta verso scelte più sostenibili.

In questo contesto, si sta assistendo ad un incremento del numero di società (non soltanto grandi imprese, ma anche piccole e medie imprese) che, avendo compreso che un percorso in tale direzione non è più rinviabile, aderiscono al modello di società *benefit*⁶¹. Tali società, coniugando il

⁵⁹ *Model Act* §201.

⁶⁰ *Model Act* §102 – «*Specific public benefit*», §201(b)

⁶¹ Ad inizio 2019, in Italia, le società *benefit* erano 435. Al 31 dicembre 2021, risultano circa

perseguimento di risultati economici eccellenti a prestazioni ambientali e sociali, in linea con i valori dello sviluppo sostenibile⁶², non perseguono soltanto il profitto, ma si pongono quali valido strumento per conseguire ambiziosi obiettivi ambientali.

In questi termini, la società *benefit* costituisce un modello che ben si adatta al contesto storico in cui viviamo, in linea, a livello sovranazionale, con gli obiettivi dell'Agenda 2030 fissati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e, a livello nazionale, con i *target* che il nostro Paese si è prefissato di raggiungere attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

1.200 società con la dicitura “società *benefit*” o “SB” nella propria ragione e/o denominazione sociale, sebbene il dato non presenti conferma oggettiva in quanto il Registro delle imprese non ha attivato una apposita sezione speciale dedicata a dette società. Per quanto riguarda la forma giuridica adottata, si rileva che 1.196 sono “società di capitali” (di cui 1.089 nella forma di S.r.l.). Da un punto di vista geografico, la Regione con il maggior numero di SB è la Lombardia (con 335 società solo a Milano), seguita da Lazio (di cui 150 a Roma), Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Nel resto del territorio, la diffusione risulta piuttosto modesta, ma rispetto all'anno precedente ogni Regione presenta al suo interno almeno una SB. Per quanto riguarda i settori di appartenenza, le SB risultano operare principalmente nel comparto delle attività professionali, scientifiche e tecniche, seguito dai servizi di informazione e comunicazione; si evidenzia, quindi, come le SB prediligano il settore terziario in qualità di area di attività economica prevalente. Infine, analizzando le realtà aziendali sotto l'aspetto del capitale sociale, si evince che oltre il 42% delle SB italiane è una microimpresa, data la collocazione prevalente nella classe di capitale euro 1 - 10.000, seguita subito dopo dalla fascia successiva (i.e. euro 10 - 50.000), arrivando a rappresentare complessivamente circa il 70% del tessuto nazionale di SB. Questo risultato non sorprende dato che la maggior parte delle SB italiane attualmente risulta avere una forma societaria a responsabilità limitata (S.r.l.). Nel corso della pandemia, inoltre, molte società hanno deciso di rinnovarsi investendo in un *business model* più sostenibile, considerando la forma di SB come una buona soluzione e causando una forte crescita del movimento *benefit* a livello nazionale. Il numero di aziende qualificate SB risulta essere quasi triplicato rispetto all'anno 2020, nel quale si contavano poco più di 400 imprese. Questi dati fanno auspicare, pertanto, ad una crescita futura continua e sempre più accentuata delle aziende attente alla sostenibilità.

⁶² Al riguardo, si riporta quanto sostenuto da Francesco Ferrara, *partner* PwC Italia e ESG *leader*: «Le società *benefit* rappresentano un modello societario innovativo, in un contesto in cui la sostenibilità è entrata a pieno diritto nel vocabolario di imprese, istituzioni e cittadini. (...) Avviare una riflessione sulla transizione a società *benefit* può rappresentare un'occasione per focalizzare il “*purpose*” aziendale, la cultura dell'organizzazione e rivedere prodotti e processi, coniugando il profitto con la creazione di beneficio comune». Dello stesso parere è anche il Ministro dello Sviluppo Economico (“MISE”) Giancarlo Giorgetti, il quale, in occasione della firma del decreto ministeriale che promuove la costituzione o la trasformazione in società *benefit* di imprese presenti sul territorio nazionale, sostenne che le società *benefit* rappresentano «quel modello d'impresa che dobbiamo promuovere e sostenere perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l'ambiente e la comunità locale».

Nell'ordinamento italiano, inoltre, la tutela dell'ambiente ha assunto connotati ancora più pregnanti, a seguito della promulgazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la quale il concetto di «ambiente» è rientrato per la prima volta tra i valori espressamente tutelati dalla nostra Legge Fondamentale, in base agli articoli 9 e 41 Cost.⁶³

In particolare, la revisione costituzionale che interessa l'art. 41 introduce, nel catalogo dei limiti alla libertà di iniziativa economica, il riferimento esplicito al «danno alla salute» e al «danno all'ambiente», imponendo, in tal modo, che la libertà d'impresa debba sempre misurarsi con la protezione della salute e dell'ambiente, oltre che con gli altri interessi e valori primari della persona (libertà, sicurezza e dignità umana), nonché con la clausola dell'utilità sociale.

Dalla novellata formulazione dell'art. 41 Cost. emerge l'intento del Legislatore costituzionale di affiancare un valore costituzionale nuovo (sostenibilità ambientale) ad un altro preesistente (libertà di iniziativa economica), rendendo il primo un vincolo per le manifestazioni del secondo. In tal modo, si determina una cristallizzazione definitiva dell'orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale, in base al quale il bilanciamento tra l'iniziativa economica libera e le limitazioni all'attività produttiva costituisce un elemento che «appartiene alla nostra storia costituzionale e che può considerarsi ormai radicato nell'interpretazione dell'art. 41 e dei limiti all'iniziativa economica privata ivi previsti»⁶⁴. Attraverso le modifiche apportate all'art. 41 della nostra Carta fondamentale, si va ulteriormente a rafforzare il discorso legato al ragionevole bilanciamento tra i principi costi-

⁶³ L'art. 9, nella previgente formulazione, prevedeva: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; mentre l'art. 41 prevedeva, testualmente: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». L'art. 9, nella vigente formulazione, prevede: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; mentre l'art. 41 prevede: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

⁶⁴ In proposito, L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziative economica privata e ambiente*, in *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia, federalismi.it.*, n. 4/2022, pp. 195-196.

tuzionali: la tutela dell'ambiente diviene un «valore costituzionale», ovvero un «principio fondamentale», nell'ottica di garantire una nuova funzionalizzazione delle attività economiche «a fini sociali e ambientali».

Ciò potrebbe consentire di superare con maggiore convinzione eventuali dubbi che si prefigurerebbero in riferimento ad una fiscalità differenziata a favore delle società *benefit*, perché detto *favor* legislativo risulterebbe in perfetta linea non solo con i dettami sovranazionali ma anche con quelli costituzionali. Soprattutto a seguito della riforma dell'art. 41 Cost., il Legislatore dovrebbe intervenire ponendo rimedio a tale assenza di vantaggi fiscali, che, indubbiamente, costituisce un ostacolo alla crescita del movimento.

6. Osservazioni conclusive

In conclusione, ad oggi, le società *benefit* italiane- analogamente alle *benefit corporations* americane ed alle *sociétés a mission* in Francia- non sono destinatarie di alcuna norma fiscale, ad eccezione del credito di imposta in misura pari al 50% delle spese di costituzione o trasformazione, sebbene si ritenga applicabile il principio di inerenza (con conseguente deducibilità) dei costi sostenuti per il perseguimento del beneficio comune, ancorché non direttamente connessi alla produzione di utili.

Indubbiamente, assumere la qualifica di società *benefit* comporta innumerevoli effetti positivi. Tra questi, la possibilità di: acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile; attrarre giovani talenti e consumatori sempre più orientati ad acquistare prodotti sostenibili; entrare a far parte di un *network* di imprese che condividono determinati valori; ottenere investimenti a impatto sociale (*impact investment capital*) e premialità nei bandi di gara pubblici, nonché la possibilità di ottenere un incremento dei ricavi nel tempo⁶⁵.

⁶⁵ Al riguardo, possiamo proporre l'esempio della Ferrarelle. Azienda italiana *leader* nella produzione di acqua minerale, nata alla fine del 1800, Ferrarelle ha scelto di diventare società *benefit* nel gennaio 2021. La scelta di investire in sostenibilità, secondo tutte le sue accezioni – ambientale, sociale ed economica – ha premiato l'azienda anche dal punto di vista dei ricavi (221 milioni di euro nel 2021) facendo registrare un *trend* di crescita del +8,5% rispetto all'anno precedente. La Società persegue, nello svolgimento della propria attività d'impresa, finalità di beneficio comune, ed in particolare:

A. nei confronti delle persone, clienti, fornitori e lavoratori: adoperarsi, nell'attività di sfruttamento della risorsa primaria, quale è l'acqua minerale, per mantenere standard qualitativi di eccellenza, con sempre più ampia diffusione nel mercato

L'imprenditore che decide di condividere questo concetto di impresa, che, su scala globale, si innesta nel programma di azioni stilato dall'ONU per il raggiungimento dei 17 *Sustainable Development Goals* 2030, è sostanzialmente animato dalla creazione di valore economico in maniera sostenibile.

Tuttavia, è auspicabile un intervento del Legislatore che miri, da un lato, a definire, in un testo legislativo *ad hoc*, il perimetro di operatività del modello delle società *benefit*, con relativa considerazione del regime fiscale, dall'altro, a far sì che la leva fiscale non si limiti alla sola fase «promozionale»⁶⁶, ma, soprattutto, alla sostenibilità nel lungo periodo del percorso intrapreso.

In conclusione, per il futuro, è bene incentivare la costituzione o la «trasformazione» delle società *benefit*, poiché, riprendendo le parole di Eric Ezechieli, co-fondatore di Nativa (prima *Benefit Corporation* e *B Corp* in Europa): «se il mondo ha qualche chance di salvarsi dalla debacle ecologica e consumistica, questa salvezza risiede nel cambiamento del modo in cui facciamo *business*».

domestico ed internazionale; perseguire una comunicazione corretta e focalizzata sulla sostenibilità dei consumi alimentari e dei propri prodotti; promuovere le buone pratiche legate ad una corretta cultura dell'alimentazione, ispirata al benessere e alla salute dell'individuo.

B. nei confronti del territorio e dell'ambiente: promuovere e migliorare la sostenibilità, con utilizzo di materiali riciclabili e rinnovabili ed attraverso tecniche e tecnologie innovative atte a ridurre costantemente l'uso di risorse naturali non rinnovabili, in particolare l'energia prodotta da fonti esauribili; garantire il corretto smaltimento dei rifiuti riciclabili e promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità; aver cura dell'ambiente ove opera Ferrarelle, con utilizzo sostenibile del suolo e del sottosuolo, valorizzando l'importanza della biodiversità, e minimizzando i rischi di contaminazione esterna;

C. nei confronti dei beni ed attività culturali e sociali: promuovere il sostegno alle eccellenze della cultura, della ricerca scientifica e della responsabilità sociale italiane, anche attraverso iniziative, progetti a carattere sociale e culturale che coinvolgono i propri clienti, i propri lavoratori ed i propri fornitori.

⁶⁶ In merito al «fisco promozionale», si rinvia al saggio di N. BOBBIO, *La funzione promozionale del diritto rivisitata*, in L. Forlati Picchio (a cura di), *Incentivi CEE per la riforma delle strutture economiche*, Padova, 1985, p. 1 ss. che ripercorre le fasi anche storiche di sviluppo e di affermazione della teoria promozionale. Al riguardo, P. COPPOLA, *Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo*, Padova, 2012, p. 1. Secondo l'A. sono «ormai maturi i tempi in cui andrebbero meglio valorizzate le finalità extrafiscali del prelievo che sono quelle legate ad una serie di obiettivi che vanno dalla redistribuzione del reddito, alla stabilizzazione economica, all'incentivazione di determinati settori o attività, alla correzione di distorsioni ed inefficienze, al miglioramento della qualità e stili di vita dei lavoratori ed, in generale dei contribuenti. Il fisco, in definitiva, assume efficacemente la veste di leva ed acceleratore di determinate scelte elaborate in sede politica in quanto strumento idoneo ad orientare azioni e comportamenti dei singoli». Sul ruolo promozionale delle norme fiscali, vedasi A.F. URICCHIO, *Introduzione*, in A.F. Uricchio - M. Aulenta - G. Selicato, (a cura di), *La dimensione promozionale del fisco*, Bari, 2015, p. 19; A.F. URICCHIO, G. CHIRONI, F. SCIALPI, *Sostenibilità e misure fiscali e finanziarie del D.L. Clima*, in *Riv. giur. Ambietediritto.it*, n. 3/2020, p. 1 ss.